

COPIA CONFORME

ALLEGATO A)

REPERTORIO N.70510

RACCOLTA N.31720

STATUTO

Art. 1 Istituzione Associazione

1. È costituita L'associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Salerno denominata "**Federfarma Salerno**".

2. Essa aderisce all'Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Campania, denominata "**Federfarma Campania**", ed alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, denominata "**Federfarma**".

3. Si comprendono tra i titolari le società che gestiscono farmacie ai sensi di legge.

4. La **Federfarma Salerno** ha sede in Salerno alla via San Leonardo n. 52.

5. La sua durata è illimitata.

Art. 2 Affiliazione politica

1. La **Federfarma Salerno** è apartitica ed apolitica

Art. 3 Scopo Associativo

1. La **Federfarma Salerno** non ha scopi di lucro.

2. La **Federfarma Salerno** ha per scopo associativo:

a. Di tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei Titolari di Farmacia della Provincia di Salerno anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica;

b. Di rappresentare, per l'espletamento del punto a. ex art. 3 co. 2, gli associati nelle sedi opportune per la tutela dei loro interessi sindacali, economici, tecnici e morali;

c. Di rappresentare, altresì, i propri associati nei confronti delle OO. SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti del C. C. N. L. di settore;

d. Di collaborare con le altre strutture locali, nazionali e internazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi della farmacia (attività svolta dalle farmacie, esercizio della professione di farmacista, servizio farmaceutico), altresì promuovendo e partecipando all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;

e. Di curare il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari di farmacia associati, distinti in titolari di farmacie urbane e rurali, e la sua pubblicazione e diffusione presso la **Federfarma Campania** e la **Federfarma nazionale**;

f. Di nominare e designare i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi pubblici e privati in ambito locale, nazionale ed internazionale nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;

g. Di effettuare, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti dei propri associati tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura di pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti delle liste dei farmaci concedibili, ecc), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e aggiornamento;

h. Di effettuare la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli a **Federfarma Campania**, a **Federfarma** e alle autorità competenti nel rispetto di quanto previsto dagli obblighi di legge;

i. L'eventuale fornitura di dati in possesso di **Federfarma** a soggetti diversi da quelli di cui al comma h , potrà essere autorizzata dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme sulla privacy e con modalità tali da non consentire l'individuazione dei dati della singola farmacia ;

3. **Federfarma Salerno** esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea, coordinandosi eventualmente con **Federfarma Campania** e **Federfarma Nazionale**.

Art. 4 Partecipazioni societarie

1. In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, la **Federfarma Salerno** potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi costituiti tra i titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi.

2. Altresì la **Federfarma Salerno** potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in Società quando l'Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell'attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Le partecipazioni, di cui all'art. 4 cc. 1 e 2, sono deliberate dall'Assemblea appositamente convocata.

Art. 5 Qualità di Associato

1. Possono essere associati sia persone fisiche che società previste dalle norme di legge per l'esercizio della farmacia , titolari delle farmacie ubicate nella provincia di Salerno e convenzionate con il S.S. N. .

2. La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente Statuto, è diretta alla presidenza della **Federfarma Salerno**.

3. Su di esse decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, **impregiudicata** restando nell'aspirante associato la facoltà del ricorso ai Probiviri, che decidono in merito in modo definitivo.

4. Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.

5. Le società di cui all' art 5 comma 1 devono comunicare alla **Federfarma Salerno** l'elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un socio amministratore o da un altro socio a ciò delegato, in ogni caso farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti.

6. Il rappresentante della società titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno alla **Federfarma Salerno**.

7. Nei rapporti con la **Federfarma Salerno** viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è associato.

8. L'associato ha la facoltà di delegare come suo rappresentante presso la **Federfarma Salerno** un proprio congiunto farmacista, esercente nella propria farmacia, il quale potrà prendere parte all'Assemblea, ad eccezione di quella convocata per procedere al rinnovo delle cariche associative.

9. Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le società di capitali **di cui art. 12 ex L. 23 Dicembre 1992 n. 498**, possono essere ammesse alla **Federfarma Salerno** in qualità di aderenti e il loro rappresentante è escluso dall'elettorato attivo e passivo in seno alla **Federfarma Salerno** nonché dal diritto di voto in caso di partecipazione alle assemblee.

10. Gli associati non possono aderire ad altre associazioni sindacali tra titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di **Federfarma Salerno** e qualora vi aderiscano, sono obbligati a dimettersi da queste ultime, a pena di decadenza.

11. La **Federfarma Salerno** non può associare farmacie operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta salva la possibilità previo accordo delle Associazioni interessate, si associare titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad **ASL** appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.

12. L'adesione alla **Federfarma Salerno** comporta per gli associati l'obbligo di versare le quote associative e contributive richieste, di osservare ed eseguire tutti i deliberati assunti e tutti gli accordi e le convenzioni stipulati da **Federfarma**

Salerno e ratificati dall' assemblea .

13. Qualora l'adesione alla **Federfarma** Salerno non venga disdetta, con lettera raccomandata, entro la data del 30 Settembre di ogni anno, essa si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo.

14. La quota associativa d'iscrizione a **Federfarma** Salerno per le nuove sedi farmaceutiche è stabilita dal consiglio direttivo .Tale quota non è dovuta dalle farmacie già associate in caso di trasferimento di titolarità a qualunque titolo, fermo restando l'obbligo della comunicazione a **Federfarma** Salerno.

Art. 6 Sanzioni per comportamenti dell'associato

1. Per la violazione o la mancata osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti da qualsiasi organo istituzionale di **Federfarma** sia a livello nazionale che regionale e dagli organi di **Federfarma** Salerno, di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 7 del presente statuto, sono previste le seguenti sanzioni:

a. Censura;

b. Esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni dell'Assemblea e degli altri organi della **Federfarma** Salerno;

c. Sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dalla **Federfarma** Salerno e dalle strutture connesse e collegate ad essa. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'associato.

Durante la sospensione di cui ai comma 1 a,b,c, l'associato è comunque tenuto al pagamento delle quote associative.

d. Decadenza della qualità di associato alla **Federfarma** Salerno.

2. Le stesse sanzioni si applicano all'associato che ponga in essere comportamenti contrari agli interessi morali e materiali della **Federfarma** Salerno.

3. Una qualsiasi altra condotta, che versi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi patrimoniali e commerciali tra gli associati e tra gli associati e la **Federfarma**, può essere sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo che applicherà le sanzioni previste al com.1 del presente articolo.

4. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

5. Nell'individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Direttivo tiene conto dei seguenti elementi:

a. Recidiva generale e speciale;

b. Irrogazione di precedenti sanzioni;

c. Ravvedimento operoso.

6. Il Consiglio Direttivo trasmette comunicazione della sanzione, inflitta all'associato, all'Ordine Provinciale qualora si ravvedano comportamenti contrari alla deontologia professionale della categoria.

7. Contro la deliberazione di sanzioni trasmessa all' associato con R.R. con ricevuta di ritorno o PEC ,lo stesso può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di ricezione di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.

Art. 7 Organi della Federfarma Salerno

1. Sono Organi della Federfarma Salerno.

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. Il Comitato Rurale;
- e. Il Collegio Sindacale;
- f. Il Collegio dei Probiviri.

2. I componenti degli organi di cui al punto 1 ad esclusione della lettera a., rimangono in carica tre anni. Successivamente alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione i componenti degli organi rimangono in carica compiendo solamente gli atti **indifferibili** ed urgenti.

3. Possono ricoprire cariche sociali esclusivamente i Farmacisti titolari di Farmacia o soci di società titolari di farmacia costituite a norma di legge. In questo ultimo caso può ricoprire cariche sociali un unico socio per ciascuna società titolare di farmacia.

4. In caso di cessazione anticipata dalle cariche elettive della **Federfarma Salerno**, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale, computando il periodo già decorso.

Art. 8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è formata da tutti gli associati, effettivi ed aderenti.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quarto degli associati per deliberare sugli argomenti indicati nella delibera del Consiglio Direttivo o nella richiesta degli associati.

4. L'Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria, sempre entro il mese precedenti la scadenza naturale del mandato triennale.

5. L'assemblea convocata dal Presidente della **Federfarma** su

sollecitazione degli organi Regionali e/o Nazionali atte ad armonizzare le scadenze dei mandati dei consigli direttivi, può deliberare di modificare la durata del mandato in corso al fine di raggiungere l'uniformità richiesta.

6. L'assemblea si riunisce in via straordinaria per il rinnovo anticipato delle cariche sociali in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio direttivo. In tal caso il consiglio eletto dura in carica per la parte residua del periodo triennale interrotto.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:

a. L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, tale elezione avviene a **scrutinio segreto**;

b. L'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

c. La determinazione e la deliberazione di eventuali contributi straordinari a carico degli associati per il raggiungimento delle **finalita'** dell'associazione;

d. La deliberazione per l'adesione ad altre associazioni, ovvero per l'assunzione di partecipazione in società o consorzi di cui art. 4;

e. L'approvazione del regolamento e le modifiche del medesimo nonché le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della **Federfarma Salerno**;

f. La ratifica dei contratti integrativi di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati a livello Regionale o Provinciale dai Consigli Direttivi;

g. L'acquisto e l'alienazione degli immobili.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, o a mezzo telefax, o a mezzo telegramma, o mediante altro sistema elettronico o qualunque altro mezzo idoneo contenente indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

2. In caso di particolare necessità ed urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo o su iniziativa urgente da parte del Presidente , l'Assemblea può essere convocata con preavviso o a mezzo telefax, o a mezzo telegramma, o mediante altro sistema elettronico o qualunque altro mezzo idoneo di soli tre giorni.

3. L'Assemblea è valida:

1. In prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati;

2. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

4. Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei presenti. Le votazioni per mozioni di fiducia o sfiducia agli organi dell'associazione si effettuano a scrutinio segreto.

5. L'Assemblea fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delibera a maggioranza dei presenti.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Gli associati che non possono partecipare personalmente alle riunioni dell'Assemblea possono delegare esclusivamente un altro associato ovvero un congiunto farmacista secondo quanto previsto ex art. 5 co. 4.

8. Ogni associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

9. Non è consentito il conferimento di delega per le votazioni relative alle elezioni di organi della **Federfarma Salerno**.

Art. 11 Quorum qualificato

1. Per la validità delle deliberazioni riguardanti le modifiche del presente statuto, l'acquisto o l'alienazione di eventuali immobili lo scioglimento della **Federfarma Salerno**, occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 - due terzi - degli associati aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Elezioni delle cariche associative-

1. Il seggio elettorale è costituito dal presidente uscente o in sua vece dal vicepresidente dal segretario uscente o in sua vece da un componente del consiglio direttivo uscente che funge da segretario e da due scrutatori scelti o sorteggiati fra gli associati che offrono la propria disponibilità.

2. Nelle riunioni dell'Assemblea indette per la nomina dei componenti degli organi della **Federfarma Salerno** le urne devono restare aperte per almeno due giorni di cui uno festivo.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri, tutti eletti dall'Assemblea nel proprio seno in modo tale che comunque ambedue le componenti urbana e rurale della categoria siano rappresentate da almeno tre membri.

2. Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente, 2 vice presidenti di cui uno urbano che è anche vicepresidente vicario e uno rurale che svolge anche la funzione di Presidente Rurale, il Segretario ed il Tesoriere della **Federfarma Salerno**.

3. I consiglieri che ricoprono una delle cariche previste da

com 2 art.13 non possono ricoprire lo stesso incarico per più di 2 mandati consecutivi.

4. "Il componente del consiglio direttivo che senza giustificato motivo non partecipi per 5 volte consecutive alle riunioni del consiglio stesso è di fatto considerato decaduto ed in sua vece viene nominato per cooptazione il primo dei non eletti ma solo fino alla scadenza dello stesso periodo triennale".

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della **Federfarma Salerno** e provvede all'attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea.

2. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo provvedere:

a. Alla costituzione e funzionamento degli uffici della **Federfarma Salerno**;

b. A deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

c. A redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. A proporre all'Assemblea le misure di quote associative ordinarie, come da disposizioni convenzionali, e straordinarie, la quota associativo di ammissione e le modalità di pagamento;

e. A Nominare presso l'Assemblea Nazionale di **Federfarma**, presso l'unione regionale della campania (**Federfarma Campania**) i propri rappresentanti, in base alle norme statutarie Nazionali e Regionali. La rappresentatività delle componenti urbane e rurali della categoria sarà assicurata nel rispetto delle norme statutarie sia nazionali che regionali.

f. A trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse della **Federfarma Salerno** che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo per problemi territorialmente circoscritti nell'ambito di ogni **ASL** e/o dei loro distretti può nominare uno o più referenti. Questi qualora non risultino tra i componenti del consiglio direttivo possono essere chiamati dal consiglio ed esprimere pareri consultivi in relazione alle problematiche loro affidate. l

4. Lo stesso, qualora non risulta tra i componenti del Consiglio Direttivo, è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso ed esprimere un parere consultivo in relazione ad eventuali deliberazioni inerenti il territorio delle **ASL** e/o dei loro distretti del quale è referente.

5. Il Consiglio Direttivo adotta tutti gli altri provvedimenti atti a realizzare un collegamento con le **ASL** e/o distretti del territorio della provincia.

Art. 15 Il Comitato Rurale

1. I membri rurali del Consiglio Direttivo costituiscono il

Comitato Rurale che, in seno al Consiglio Direttivo della Federfarma Salerno, opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni di specifico interesse delle farmacie rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali della Federfarma Salerno.

2. Il Comitato Rurale, su proposta del Presidente, ha facoltà di cooptare sino a cinque ulteriori componenti scegliendoli tra gli associati rurali di Federfarma Salerno .

3. Il Presidente del Comitato Rurale sulle questioni di specifico interesse per le farmacie rurali può condurre una consultazione Assembleare convocando tutti i associati rurali di Federfarma Salerno.

Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce abitualmente una volta al mese.

2. Esso viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, o a mezzo telefax, o a mezzo telegramma, o mediante altro sistema elettronico, inviato con almeno tre giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno l'ora, il luogo e il giorno della riunione.

3. Il Presidente è, altresì, tenuto a convocare il Consiglio Direttivo qualora ne facciano richiesta almeno quattro membri.

4. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da proporre all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno cinque membri e delibera a maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità il Presidente ha voto prevalente.

7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione degli associati, a mezzo di referendum stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.

Art. 17 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due trienni consecutivi.

2. Egli presiede l'Assemblea e ha la rappresentanza negoziale e processuale della Federfarma Salerno e la firma sociale.

3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario o da quello rurale.

4. La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 Il Collegio Sindacale

"" 1 - Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea fra gli

associati, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2 - Il Collegio Sindacale così nominato elegge il Presidente. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'opera di uno o più professionisti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed i cui nominativi vengono proposti dal Consiglio Direttivo in carica.""

3. Il collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

Art. 19 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti fra gli associati, ed aventi almeno 15 anni di iscrizione a **federfarma**, di cui almeno uno rurale. Il presidente del collegio è eletto dai componenti dello stesso.

2. Spetta al Collegio dei Probiviri:

a. Decidere sul ricorso dei associati di cui all'art. 6;

b. Decidere sulle vertenze che sorgessero tra associato e associato e fra associato e la **Federfarma Salerno**;

c. Emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio Direttivo;

d. Intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra la **Federfarma Salerno** e i singoli associati o fra gli associati.

e. Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri e i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili.

Art. 20 Il Fondo Comune

1. Il Fondo Comune della **Federfarma Salerno** è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dagli associati, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistate con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quanto altro comunque sia di proprietà o in possesso della **Federfarma Salerno**.

2. I contributi sono **intrasmissibili** e non **rivalutabili**.

3. La deliberazione di messa in liquidazione di **Federfarma Salerno** stabilisce i criteri di riparto del patrimonio tra gli associati, una volta estinte tutte le passività.

4. Il Fondo Comune, a norma ex art. 37 CC, **finché** dura la **Federfarma Salerno** è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

5. L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni

anno.

Art. 21 Durata delle Cariche - Supplenza

1. Tutti i componenti degli organi della Federfarma Salerno durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 4 mandati consecutivi.

2. Se per qualche causa vengono a mancare uno o più componenti degli organi della Federfarma Salerno, l'organo medesimo coopta, fino allo scadere del triennio, gli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti.

3. Nel caso che venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, l'Assemblea deve essere immediatamente convocata a cura del consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica per provvedere ad una nuova elezione.

Art. 22 Rimborso

1. Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

2. Ad ogni componente degli Organi sociali spetta il rimborso a piè di lista, delle spese sostenute per gli incarichi formalmente affidatigli.

Art. 23 Libri Sociali

1. Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali.

2. Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte sui libri dei verbali.

Art. 24 Scioglimento della Federfarma Salerno

1. La deliberazione di sciogliere la Federfarma Salerno deve essere assunta ai sensi dell'art. 11.

2. La stessa Assemblea di scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

Art. 25 Foro di Competenza

1. Per qualsiasi controversia tra gli associati e la Federfarma Salerno che non sia possibile comporre ai sensi dell'art. 6, è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art. 26 Rinvio legislativo

1. Per quanto espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

F.to: Accarino Leonardo, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.8 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito

Salerno, lì